

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Maurizio Lascioli **Componenti**; con l'assistenza per la sola fase dibattimentale del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e della segreteria, si è riunito il giorno 12.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(28) – RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ART. 30 CGS CONI DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO A.I.A.).

Il ricorso

Il Sig. Daniele De Remigis, Arbitro effettivo AIA, inserito nella stagione sportiva 2017/2018 nel ruolo degli arbitri della CAN PRO per il Campionato di Serie C, con atto datato 28 luglio 2018 ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale la Delibera 30 giugno 2018 del Comitato Nazionale AIA, pubblicata sul CU n. 11 ss. 2018/2019 di pari data, con la quale è stata disposta la sua dimissione da detta CAN per “motivate valutazioni tecniche”.

Il ricorrente, deducendo che dopo un solo anno di attività presso la CAI (luglio 2011 – luglio 2012) era stato chiamato in Serie D per il triennio successivo, per poi passare alla Lega PRO dal luglio 2015, ha censurato la Delibera opposta sulla base di quattro distinti motivi ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso, finalizzato all'annullamento del provvedimento e di ogni altro atto ad esso presupposto, inerente e/o consequenziale.

Ha eccepito in diritto:

1°) la violazione dei principi generali in tema di motivazione di atti di natura discrezionale in funzione della valutazione di prestazioni di propri tesserati. Violazione, in particolare, legge 241/'90, nonché art. 1 comma 2 Regolamento AIA. Violazione principi generali in tema di par condicio tra associati. Violazione art. 39 comma 3 Regolamento AIA;

2°) la violazione principi generali in tema di esercizio di attività discrezionale. Violazione principi generali in tema di formazione di graduatorie e comunque di individuazione di criteri da applicarsi per l'esercizio di attività valutativa. Violazione principi generali in materia di par condicio tra associati. Carezza di motivazione in parte qua;

3°) la violazione e falsa applicazione art. 1 comma 2 Regolamento AIA ed art. 33 Statuto CONI. Violazione, in particolare, principi generali in tema di terzietà, indipendenza e imparzialità degli Organi Tecnici associativi. Violazione principio di parità di accesso all'attività arbitrale. Violazione art. 5 Codice Etico AIA;

4°) la violazione dei principi generali in termini di rapporto tra potere giudiziario (decisionale) – esecutivo. Deficit comportamentale in termini di inosservanza dell'effetto conformativo del secondo al primo.

La memoria difensiva

L'Associazione Italiana Arbitri si è costituita con memoria datata 3 agosto 2018 ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e di infondatezza del ricorso; ha prodotto, a sostegno delle proprie ragioni, ampia documentazione; ha eccepito e dedotto:

1°) la inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito dell'atto introduttivo, con conseguente definitività della delibera impugnata;

2°) l'inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza del ricorrente alla delibera impugnata;

3°) l'infondatezza del primo e del secondo motivo d'impugnazione: asserita violazione dei principi generali in tema di motivazione, della legge n. 241/1990, degli artt. 1 comma 2 e 39 del Regolamento AIA, nonché dei principi generali in tema di formazione di graduatorie e comunque di individuazione dei criteri da applicarsi, con conseguente violazione dei principi generali in materia di par condicio tra associati;

4°) l'infondatezza del terzo e quarto motivo di impugnazione: pretesa violazione dei principi generali di terzietà, indipendenza e imparzialità degli Organi Tecnici e asserita violazione del principio di parità di accesso all'attività arbitrale.

La resistente ha richiamato i tratti distintivi della propria attività (di riunione in via obbligatoria di tutti gli arbitri italiani; di reclutamento, formazione, inquadramento ed impiego degli ufficiali di gara e di nomina degli organi tecnici preposti alla designazione ed al controllo tecnico degli arbitri) ed ha, nel contempo, ripercorso la carriera arbitrale del ricorrente, deducendo in particolare che il De Remigis, che a partire dalla ss 2015/2016 era stato impiegato in Lega PRO Campionato di Serie C, aveva riportato in detta stagione una media globale definitiva di 8.435 con collocazione nella posizione della graduatoria finale di merito n. 49 su 74 arbitri; nella successiva ss 2016/2017 media globale di 8.436 collocazione n. 58 su 78 arbitri; nella ss 2017/2018 media globale 8.424 collocazione n. 71 su 75 arbitri.

Ha aggiunto che l'Organo Tecnico, nella relazione di fine stagione, aveva chiesto l'avvicendamento del De Remigis, in quanto il suo ultimo rendimento ricalcava quello delle due precedenti stagioni (poche buone prestazioni e frequenti performances mediocri) e che i margini di miglioramento non erano più coltabili.

Il dibattimento

Alla riunione del 12 settembre 2018 sono comparsi il ricorrente di persona, assistito dall'Avv. Sandro Pelillo e gli Avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello per l'AIA.

Entrambe le parti hanno illustrato le proprie posizioni; si sono riportate agli scritti difensivi e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È destituita di fondamento l'eccezione dell'AIA sulla inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito dell'atto introduttivo.

Deduce sul punto la resistente che sarebbe applicabile al caso in esame il comma 2 dell'art. 38 CGS FIGC, per il quale i reclami ed i ricorsi vanno proposti *“entro i sette giorni successivi alla data della pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell'organo che si intende impugnare”* e che tale termine ha natura perentoria, con decorrenza, per effetto della *“presunzione assoluta”* prevista dall'art. 2 comma 3 dello stesso CGS, *“a far data dalla pubblicazione del comunicato”* (virgolettato ed in corsivo il testo normativo).

Tutto questo perché - secondo la resistente - l'art. 43 bis CGS FIGC, invocato dal ricorrente, che reca per la proposizione del ricorso il termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell'atto da impugnare, sarebbe inapplicabile, ostando alla sua applicazione l'ambito limitato della norma alle sole delibere della FIGC e non anche a quelle dell'AIA, il cui regolamento non prevede tale possibilità.

Ritiene questo Tribunale che correttamente il ricorrente ha riferito il proprio atto (anche) all'art. 30 CGS CONI, il cui secondo comma prevede che *“il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento”* e che *“decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale”*.

La norma, virgolettata ed in corsivo nel testo letterale, dettata a tutela di situazioni giuridicamente protette dall'Ordinamento Federale, è stata rispettata dal ricorrente, che, in relazione alla delibera pubblicata il 30 giugno 2018, ha proposto l'atto il 28 luglio successivo e, quindi, nel pieno rispetto del termine.

Opina la resistente che la norma CONI non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto l'art. 1 CGS FIGC, al comma secondo, richiama il CGS CONI solo *“per quanto non previsto dal presente codice”* (virgolettato ed in corsivo il testo della norma).

Come è stato argomentato da questo Tribunale in altre statuizioni (cfr. CU n. 17/TFN 9.10.2017 e CU n. 13/TFN 2.8.2018), l'atto introduttivo del presente procedimento, al pari di quelli nell'ambito dei quali sono scaturite le richiamate decisioni, non rientra nella categoria dei reclami e quindi non è sottoposto al termine di decadenza di cui all'art. 38 comma secondo sub. cit.

“I reclami - si legge nella prima delle due richiamate decisioni - nell'ambito dell'Ordinamento Federale sono i mezzi di impugnazione con i quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare. Lo stesso CGS FIGC distingue chiaramente i due mezzi di impugnazione. I reclami sono disciplinati dall'art. 33, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall'art. 43 bis, che prevede un termine decadenziale più lungo (30 giorni)” >>virgolettato ed in corsivo il testo della decisione <<.

In questo contesto, l'impugnazione proposta dal ricorrente è stata correttamente introitata ed è perfettamente ammissibile.

Del pari destituita di fondamento è l'eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiscenza della delibera impugnata da parte del ricorrente.

Deduce la resistente che il De Remigis in data 5 luglio 2018, successiva al provvedimento di dismissione, aveva comunicato per iscritto all'AIA di ammettere di essere stato avvicinato

dal ruolo e di voler essere inquadrato in quello degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN B, da attuarsi a mezzo della sua partecipazione allo specifico corso di qualificazione previsto dall'art. 23 Norme Funzionamento Organo Tecnico.

Da tale scritto la resistente, osservando che la domanda del De Remigis di partecipare al corso di qualificazione per l'inserimento nel ruolo di assistente arbitrale poteva essere avanzata solo dagli arbitri che erano stati avvicendati dalla CAN PRO, ha tratto il convincimento che il ricorrente avesse prestato acquiescenza al proprio avvicendamento, di fatto rinunciando con quella sua richiesta scritta ad impugnare il provvedimento, così procurandosi il presupposto per l'inammissibilità del successivo, attuale ricorso.

Contrariamente all'assunto della resistente, va preliminarmente considerato che la semplice circostanza della proposizione del ricorso, successiva allo scritto di che trattasi, smentisce di per sé l'intenzione del ricorrente di accettare con l'acquiescenza la dismissione; altrimenti egli non avrebbe impugnato il provvedimento.

Va inoltre considerato che la dichiarazione del ricorrente, contenuta nel richiamato scritto, non equivale a rinuncia al futuro giudizio.

Mutuando da Corte Federale d'Appello 29.11.2017 (in CU n. 062 / 12.12.2017), *"la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, presuppone una incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la sua volontà di proseguire nella domanda proposta (cfr. Cassazione sez. 3 civ. 9.11.2005 n. 21685)"* (virgolettato ed in corsivo il testo della sentenza).

Tale incompatibilità - di tutta evidenza - non si rinviene nell'asserita acquiescenza prestata dal ricorrente al provvedimento di dismissione, per cui il ricorso, anche sotto siffatto profilo, appare del tutto ammissibile.

Nel merito il ricorso è infondato.

Con i quattro motivi di ricorso, che si ritiene opportuno trattare congiuntamente, il De Remigis ha sostanzialmente dedotto che l'AIA, nell'adottare il provvedimento oggetto della odierna impugnazione, non aveva osservato una ben più articolata successione di disposizioni di matrice interna alla stessa AIA, che, in una con i principi CONI, non attengono soltanto alla sfera giuridico - soggettiva dell'interessato, ma costituiscono presidi indispensabili cui orientare l'intera attività associativa.

Egli ha lamentato la violazione di siffatte disposizioni, in particolare degli artt. 39 comma 3 del Regolamento AIA e 6 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici AIA, per essersi visto inserito tra i dimessi per motivate valutazioni tecniche, senza aver avuto contezza delle dette motivazioni e/o dei criteri che avrebbero dovuto o potuto ispirarle.

L'assunto del ricorrente, così come è stato formulato, urta con l'ampia documentazione prodotta dall'AIA, presente in atti e non contestata.

Da siffatta documentazione si evince che il Comitato Nazionale AIA in data 24 marzo 2018, in applicazione del comma 2 dell'art. 15 delle Norme di funzionamento, aveva deliberato di fissare nel numero di 17 gli avvicendamenti dalla CAN PRO per la ss 2017/2018 e che gli arbitri suscettibili di essere avvicendati sarebbero stati individuati in quelli collocati negli ultimi 17 posti della graduatoria finale di merito stilata sulla base delle prestazioni tecniche di ciascun Arbitro.

Come si è già evidenziato, nella ss 2017/2018 l'attuale ricorrente si era collocato al 71° posto su 75 della graduatoria finale di merito ed era così rientrato tra gli arbitri da avvicendare.

Nella ss 2016/2017, il De Remigis aveva peggiorato il suo rendimento rispetto all'annata precedente, ma era rimasto in forza alla CAN PRO perché il numero di avvicendamenti fissato dal Comitato Nazionale era stato coperto da arbitri con posizione di graduatoria inferiore.

Le Relazioni dell'Osservatore Arbitrale CAN PRO su ogni singola gara di stagione arbitrata dal De Remigis, unitamente alle medie dei voti conseguiti che erano state stilate dal responsabile della CAN PRO, erano in possesso dello stesso per essergli state inviate, entro i termini stabiliti dall'art. 6 comma 14 delle Norme di Funzionamento dell'Organo Tecnico (30 novembre, 31 gennaio e 30 aprile ss 2017/2018), tant'è che sin dal 20 novembre 2017, attraverso la pagina personale della piattaforma informativa AIA, egli aveva potuto avere piena contezza degli atti suddetti; il De Remigis, inoltre, il 2 luglio 2018 aveva ricevuto dalla Presidenza dell'AIA la comunicazione della sua mancata conferma nel ruolo degli arbitri effettivi a disposizione dell'Organo Tecnico ed in data 5 luglio aveva fatto domanda di ammissione al Corso Assistenti Arbitrali per la ss 2018/2019.

Tali essendo le risultanze del procedimento, appare certo che, in base alla normativa vigente, il De Remigis non ha subito alcuna lesione dei propri interessi, non ravvisandosi nella formazione del provvedimento impugnato il venir meno di quei principi (di correttezza, trasparenza, imparzialità, bilanciamento ed equilibrio dei poteri esercitabili secondo i canoni di buon governo) richiamati dallo stesso ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il ricorso.

Dispone incamerarsi la tassa.

(29) – RICORSO EX ARTT. 25 E 30 CGS CONI DEL SIG. MANTO MASSIMILIANO (OSSERVATORE ARBITRO – SEZIONE DI PALERMO).

Il ricorso

Il Sig. Massimiliano Manto, nella sua qualità di osservatore Arbitro della Sezione di Palermo, con atto del 31 luglio 2018 ha impugnato innanzi a questo Tribunale ai sensi degli artt. 25 e 30 CGS - CONI il provvedimento della Presidenza del Comitato Nazionale AIA, datata 30 giugno 2018 e comunicata il successivo 4 luglio, prot. n. 711/ss 18-19, con il quale era stata respinta la sua richiesta di essere trasferito ad altra sezione rispetto a quella di appartenenza (da Palermo a Ragusa).

Il ricorrente ha dedotto in fatto che il 24 aprile 2018 aveva chiesto il trasferimento di cui sopra alla Presidenza della propria sezione (Palermo) e che tale Presidenza il 25 maggio 2018 lo aveva notiziato di aver rimesso la richiesta, che aveva definito "controversa per alcuni aspetti", al parere del Comitato Nazionale.

Il ricorrente ha specificato che il trasferimento era motivato dalla circostanza, chiaramente esplicitata nella istanza, che svolgeva l'attività lavorativa di agente e rappresentante di

commercio per ditte operanti nel settore subacqueo e che ragioni di mercato lo avevano indotto a spostarsi dalla Provincia di Palermo a quella di Siracusa, Catania e Messina, per cui la scelta di essere trasferito alla Sezione AIA di Ragusa, città nella quale dimorava per ragioni lavorative, gli avrebbe consentito di continuare a ricoprire il ruolo di osservatore arbitrale; ha aggiunto che già in altre circostanze gli era stato concesso di trasferirsi di sezione, per cui l'attuale diniego gli appariva ingiustificato, nonché, sotto svariati profili, palesemente illegittimo.

Egli ha pertanto chiesto la nullità del provvedimento di diniego adottato dal Comitato Nazionale AIA del 30 giugno 2018, in una alla successiva comunicazione del 4 luglio 2018, con conseguente riconoscimento del proprio diritto di essere trasferito alla Sezione AIA di Ragusa.

La memoria difensiva

L'Associazione Italiana Arbitri, nel costituirsi con memoria difensiva 6 agosto 2018, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza; ha concluso per il rigetto del ricorso, non senza aver precisato che, a termini del Regolamento AIA, non sussisterebbero impedimenti a che l'istanza di trasferimento potesse essere dall'odierno ricorrente di nuovo proposta.

Il dibattimento

Alla riunione del 12 settembre 2018 sono comparsi il ricorrente di persona, assistito dal proprio difensore Avv. Sergio Soldo e per l'AIA gli Avv.ti Valerio di Stasio e Giancarlo Perinello; le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi (il ricorrente ad una ulteriore memoria, depositata nei termini) ed hanno insistito nelle rispettive richieste; sono state prodotte dal ricorrente le copie di atti relativi alla sua attività lavorativa e dalla resistente la decisione della Corte d'Appello Federale a Sezioni Unite del 26 luglio 2018 e del Tribunale Federale Territoriale 1° giugno 2018, che avevano risolto casi analoghi all'attuale; è intervenuto il ricorrente di persona, che, ripercorsa l'intera vicenda e declinate le proprie ragioni, ha insistito nella domanda.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Le eccezioni preliminari e pregiudiziali al merito, sollevate dall'AIA, che vengono trattate congiuntamente, sono infondate.

Sostiene L'AIA che l'art. 43 bis CGS-FIGC, invocato dal ricorrente, sarebbe inapplicabile al caso in esame, in quanto né lo Statuto Federale, né il Regolamento AIA adotterebbero delibere suscettibili di essere impugnate con riferimento alla suddetta norma, per cui la competenza a conoscere il caso in esame, giusto il disposto dell'art. 30 commi 2 e 3 CGS-FIGC, spetterebbe al Tribunale Federale Territoriale, essendo l'attività sportiva del ricorrente di ambito locale e non nazionale; sostiene altresì che l'ulteriore riferimento del ricorrente agli artt. 25 e 30 CGS-CONI non comporterebbe l'applicazione del termine di proposizione del ricorso ivi previsto di gg. 30, in quanto siffatta normativa sarebbe applicabile per tutto quanto non previsto dal CGS-FIGC, mentre il caso in esame rientrerebbe nella fattispecie degli artt. 33 comma 5 e 38 comma 2 di detto Codice, il cui termine di proposizione dell'impugnativa, di gg. 7 dalla data del provvedimento impugnato, non sarebbe stato rispettato dal ricorrente.

Ritiene questo Tribunale che la norma di riferimento dell'odierno ricorso è quella dettata dall'art. 30 CGS-CONI, per la quale *"il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento"*.

L'art. 38 comma 2 CGS-FIGC, invocato dalla resistente, attiene alla proposizione dei reclami e non può quindi investire il caso in esame, che è stato proposto con ricorso.

È noto l'orientamento di questo Tribunale sulla diversità esistente tra il ricorso ed il reclamo; infatti, nell'ambito dell'Ordinamento Federale i reclami sono i mezzi di impugnazione con i quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare; tali mezzi sono disciplinati dall'art. 33 CGS-FIGC e dal successivo art. 38 stesso Codice, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall'art. 43 bis CGS-FIGC (anch'esso richiamato dall'odierno ricorrente), che prevede un termine decadenziale più lungo, 30 gg (cfr. Trib. Fed. Naz. Sez. Disciplinare C.U. n. 17/TFN 9.10.2017 e n. 13/TFN 2.08.2018).

Poiché il termine di gg. 30 risulta rispettato dal ricorrente e poiché l'eccepito vizio di tardività non sussiste, la prima delle due eccezioni sollevate dall'AIA può definirsi superata.

La tesi della resistente sulla inesistenza di delibere adottate dall'AIA suscettibili di essere impuginate ai sensi dell'art. 43 bis CGS-FIGC appare inconferente nel caso in esame.

La nota prot. 711/ss 18-19 della Segreteria del Comitato Nazionale AIA, a firma del suo Presidente, con la quale è stato comunicato all'odierno ricorrente il rigetto della domanda di trasferimento ha di per sé natura di delibera, stante il suo carattere di ufficialità e decisorietà ed è quindi perfettamente impugnabile ai sensi della richiamata norma; peraltro, insistere nel sostenere che nel Regolamento AIA non sarebbe previsto il procedimento di cui all'art. 43 bis CGS-FIGC, che pertanto non sarebbe percorribile da chi ne avesse interesse, è espressione del venir meno all'osservanza di un precetto, in modo tale da ledere l'altrui diritto.

Nel merito il ricorso è fondato.

L'AIA, richiamati gli artt. 23 comma 3 lett. N e 42 comma 3 del proprio Regolamento, ha affermato la piena legittimità del diniego espresso dal Comitato Nazionale sul trasferimento ad altra sezione dell'odierno ricorrente, atteso che siffatto diniego sarebbe stato indotto da *"motivi esclusivamente tecnici, ritenuti prevalenti su ogni altro aspetto in ipotesi derivante dall'asserito mutamento di domicilio"* (virgolettato ed in corsivo il testo letterale della memoria).

Ha aggiunto che *"la tempistica della richiesta del Manto (a campionati di competenza ultimati tanto a Palermo, quanto a Ragusa) e la necessità di evitare che, con un trasferimento, si precludesse all'Organo Tecnico Sezionale, presso cui l'osservatore arbitrale Manto ha svolto la propria attività tecnica nella stagione sportiva 2017/2018, di formulare il prescritto giudizio di merito di fine stagione e le relative proposte, sono state ritenute elementi necessari e sufficienti per respingere la domanda di controparte"* (virgolettato ed in corsivo il testo letterale della memoria).

Ove la domanda dell'odierno ricorrente fosse stata accolta - ha aggiunto l'AIA - si sarebbe violato il Regolamento AIA ed in particolare l'art. 1, perché, di fatto, il trasferimento del Manto presso altra sezione avrebbe eluso la valutazione tecnica dell'attività svolta dallo stesso

richiedente nella stagione sportiva 2017/2018, così creando una disparità di trattamento nei confronti di tutti gli altri osservatori abituali in forza presso la sezione di appartenenza del ricorrente.

Ritiene questo Tribunale che l'art. 42 comma 3 del Regolamento AIA, riconducibile al caso in esame, non conforta le tesi difensive della resistente.

“Il trasferimento ad altra sezione – recita la norma – indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall’Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale in caso di trasferimento nell’ambito di giurisdizione territoriale di altra sezione della residenza e della dimora abituale o del domicilio del richiedente”.

Prosegue la norma che *“può essere altresì richiesto il trasferimento ad altra sezione confinante con quella di appartenenza, anche in difetto dei requisiti di cui al capoverso precedente, ma, in tal caso, esso è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento”.* *“In caso di conflitto – chiosa la norma – ogni decisione spetta al Comitato Nazionale”:*

Fermo il requisito sostanziale della richiesta dell’odierno ricorrente di trasferimento ad altra sezione per comprovati motivi di lavoro ed accertata la regolarità formale di tale richiesta, correttamente indirizzata al Presidente della Sezione AIA di Palermo, appare ingiustificata tanto la trasmissione di tale richiesta dalla Sezione territoriale al Comitato Nazionale AIA, quanto il provvedimento di rigetto della richiesta da parte del Comitato.

Nel merito non può non evidenziarsi l’opacità della espressione usata dalla Sezione Territoriale di Palermo in merito alla richiesta di trasferimento, definita “controversa per alcuni aspetti” (mai precisati), estremamente generico nella sostanza e comunque non conforme al dettato normativo risulta essere il provvedimento del Comitato Nazionale: le motivazioni ivi addotte (“preso atto dei tempi della richiesta di trasferimento ad altra sezione e dell’assenza di documentazione ufficiale attestante effettivi cambi di residenza”) risultano inconsistenti, in quanto la norma non prevede termini perentori per la presentazione della richiesta di trasferimento ed il richiedente non aveva dichiarato il cambio di residenza, bensì il cambio di domicilio per esigenze lavorative.

Inoltre, nel caso in esame, non sembrano ricorrere i presupposti per l’intervento del Comitato Nazionale, non essendosi ravvisata l’esistenza di alcun conflitto tra i Presidenti di entrambe le sezioni interessate al trasferimento, che, ove si fosse manifestata, avrebbe legittimato l’intervento di detto Comitato.

L’accoglimento della domanda solleva questo Tribunale dalla compiuta illustrazione dei motivi del ricorso.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato del Comitato Nazionale AIA prot. n. 711/55 ss 18-19 e sua relativa comunicazione, salvi gli ulteriori provvedimenti del Comitato Nazionale AIA.

Dispone restituirsi la tassa.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e della segreteria, si è riunito il giorno 12.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

[257] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAIOLA CARMINE (all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l'Ordinamento Federale ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 CGS) - (nota n. 14143/1077 pf17-18 GC/GP/ma del 28.6.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 14143/1077 pf17-18 GC/GP/ma del 28.6.2018, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Raiola Carmine, all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l'Ordinamento Federale ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 CGS, della violazione dell'art. 1bis, comma 1 CGS per avere, nel corso di un'intervista rilasciata in data 20.3.2018 all'emittente radiofonica a diffusione nazionale "Radio 24" i cui contenuti sono stati ripresi in data 21.3.2018 da articoli pubblicati da numerosi quotidiani a tiratura nazionale, proferito espressioni denigratorie nei confronti della FIGC, del Commissario Tecnico della Nazionale e della stessa immagine del sistema calcistico italiano, utilizzando, tra le altre, le seguenti locuzioni: *"Questa Federazione fa schifo", "Questa Nazionale fa schifo", Di Biagio è senza carattere ed in confusione totale come lo era Ventura", Buffon viene selezionato con motivazioni che invece non valgono per Balotelli quindi si adottano due pesi e due misure", "servirebbe un direttore sportivo che si occupi della nazionale che è piena di gente scarsa"*; tali dichiarazioni, poi, non risultano essere smentite dal Sig. Raiola;

Le memorie difensive

Nei termini prescritti è pervenuta la memoria difensiva del deferito rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana che, preliminarmente hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice in quanto il Raiola non è tesserato FIGC, né è sottoposto ad alcun vincolo di giustizia, né risultava iscritto, al momento dei fatti contestati, al Registro dei Procuratori sportivi FIGC; ha precisato, a tal riguardo che, la dichiarazione di impegno a sottoporsi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC, che il deferito ha sottoscritto a margine dei contratti di rappresentanza stipulati con i tesserati FIGC deve intendersi limitata con riferimento al solo affare ed alle sole questioni rientranti nell'ambito di tale rapporto contrattuale.

I legali hanno sostenuto, in subordine, che la competenza a decidere della presente questione sia intestata alla Commissione Procuratori Sportivi, prevista dall'art.9.1 del Regolamento Procuratori sportivi (al cui sindacato, al limite, in ragione della peculiarità della disciplina speciale per gli stessi prevista, sarebbe soggetto).

Nel merito hanno insistito per l'assoluzione del proprio assistito in ragione dell'assenza degli elementi costitutivi dell'illecito contestato.

Il dibattimento

All'udienza del 12 settembre il rappresentante della Procura Federale ha ripercorso sinteticamente gli elementi di diritto e di fatto già evidenziati nel deferimento, insistendo per l'accoglimento dello stesso e, dopo aver formulato alcune considerazioni in ordine alla questione di giurisdizione sollevata dalla difesa ed al merito della vicenda ha formulato, anche in ragione delle notorie capacità economiche del deferito le seguenti richieste:

- ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) a carico del Sig. Raiola Carmine;

La difesa del Raiola ha insistito nell'accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive sottolineando, inoltre, il merito alla richiesta sanzionatoria formulata che la stessa non dovrebbe tener conto di elementi puramente soggettivi.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e sentite le parti in udienza ritiene fondata l'eccezione formulata dalla difesa in ordine al difetto di giurisdizione.

Va condiviso, infatti, quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che, poiché il Raiola non è tesserato FIGC, allo stesso non può applicarsi de plano l'art. 30 dello Statuto della FIGC, né tanto meno il conseguente art. 1, comma 1 bis del CGS FIGC.

Come evidenziato negli scritti difensivi, la Suprema Corte ha chiarito che:

"...l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia" (Corte di Cassaz. Sez. I, 27 settembre 2006, n. 21006).

Da ciò deriva che la sottoposizione alle norme della federazione può sorgere solo a seguito di uno specifico consenso delle parti che, per i tesserati, sorge proprio in forza del tesseramento stesso.

Non ignora questo Tribunale che lo Statuto FIGC e il Codice di Giustizia Sportiva FIGC hanno previsto una generale sottoposizione alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva anche per coloro che svolgono attività rilevante per l'Ordinamento Federale.

Tuttavia, il potere disciplinare e la conseguente *potestas iudicandi* degli organi di giustizia sportiva, nei confronti di chi, pur non tesserato svolga attività rilevante per l'Ordinamento Federale, trova un suo limite naturale proprio con riferimento alla specifica attività svolta e non può estendersi ad ogni comportamento che il soggetto non tesserato pone in essere e che si ritenga lesivo delle norme federali. Se così non fosse, il soggetto non tesserato si vedrebbe soggetto ad una serie di precetti e regole allo stesso modo di chi, in quanto tesserato, manifesta una specifica volontà che, invero, nel caso di specie manca.

Pertanto, in tale ottica, sembra a questo Collegio che le dichiarazioni formulate dal Raiola (peraltro obbligatorie) di sottoporsi volontariamente alla giurisdizione di questo Tribunale,

debbano essere intese come limitate al singolo contratto di rappresentanza ed al singolo affare, come osservato dalla difesa dello stesso; pertanto, solo nel caso di inadempienze o violazioni di norme federali relative a quello specifico rapporto, il Raiola, nello specifico esercizio delle funzioni di Procuratore sportivo, in quanto svolgente attività rilevante per l'Ordinamento Federale, sarebbe soggetto alle regole di cui all'art. 1 bis del CGS FIGC ed all'art. 30 dello Statuto FIGC.

Nel caso di specie il Raiola ha rilasciato un'intervista, di cui peraltro non risulta allegata alcuna riproduzione audio, nella quale esprime delle proprie personali opinioni tecniche senza alcuna attinenza o rilevanza con la specifica funzione per la quale lo stesso ha manifestato la propria volontà di sottoporsi all'Ordinamento Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti di Raiola Carmine con riferimento alla fattispecie descritta nel deferimento.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola**

“”

Publicato in Roma il 20 settembre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini